COMUNE DI ROCCAVALDINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 2 Reg. Delibere

COPIA
DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Conferma aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore: **19:13**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
Antonuccio Eleonora	**P**	**Terrizzi Antonino**	**P**
Depetro Nicola	**P**	**Abate Filippo**	**P**
Bongiovanni Giuseppe	**A**	**Passalacqua Lucia**	**P**
Abate Gaetano	**P**	**Antonazzo Ylenia**	**P**
Briuglia Francesco	**A**	**Antonuccio Domenico**	**A**

Assegnati n. 10	-	In carica n. 10	-	Assenti n. 3	-	Presenti n. 7

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;
Assume la presidenza la Sig.ra Antonuccio Avv. Eleonora nella sua qualità di Presidente;
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Chiara Piraino;
La seduta è Pubblica.
Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

☒ Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnico Amm.va, parere Favorevole;
☒ Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

Salvatore Visalli	P
Nicola Abate	A
Simona Pollino	P
Rosa Duca	P

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalla Legge 208/2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA la legge 23.05.2014 n. 80 che all'art. 9 bis dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. del 25/01/2019, pubblicato nella G.U. n. 23 del 02/02/2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 31/03/2019;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC (IMU-TARI-TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03 settembre 2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014, n. 17 del 19.06.2015, n.04 del 27.04.2016 e n. 2 del 27.03.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'allegato parere del revisore dei Conti, di cui al verbale n. 2205 prot. del 21/03/2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2019 nelle seguenti misure:

1. di confermare l'aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. di confermare l'aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, dando atto che per gli immobili del gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ed al Comune il rimanente gettito corrispondente all'aliquota dello 0,1%;

3. per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu è determinata applicando l'aliquota dello 0,86% ridotta al 75 per cento;

4. di prendere atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
   - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
   - i fabbricati rurali ad uso strumentale;
   - i terreni agricoli.

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019;

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione II Federalismo Fiscale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: *"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile",* si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnico Amm.va della proposta di deliberazione.

Lì, 22-03-2019

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria
F.to GIUSEPPE DANZE

****

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: *"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile",* si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 22-03-2019

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria
(F.to DANZE GIUSEPPE)

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al secondo punto all'O.d.G., di pari oggetto del presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n. 2 del 22.03.2019, dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria e del parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile nonché del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti.

Non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti la proposta in esame e si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 7 (assenti n. 3: Bongiovanni Giuseppe, Briuglia Francesco, Antonuccio Domenico) voti favorevoli n. 7 (Antonuccio Eleonora, Terrizzi Antonino, Abate Filippo e Passalacqua Lucia, Depetro Nicola, Abate Gaetano, Antonazzo Ylenia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione N. 2 del 22.032019 dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTI i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile

VISTO il parere del Revisore dei Conti

VISTO l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione N. 2 del 22.03.2019 dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrane e sostanziale.

Il Presidente propone che l'atto deliberativo sia dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91; messa ai voti la proposta si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 7 (assenti n. 3: Bongiovanni Giuseppe, Briuglia Francesco, Antonuccio Domenico) voti favorevoli n. 7 (Antonuccio Eleonora, Terrizzi Antonino, Abate Filippo, Passalacqua Lucia, Depetro Nicola, Abate Gaetano, Antonazzo Ylenia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Il Presidente

F.to Eleonora Antonuccio

IL CONSIGLIERE ANZIANO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Nicola Depetro *F.to Dott.ssa Chiara Piraino*

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **30-03-2019** al **14-04-2019** al n. **253** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Piraino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

☐ Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

☒ Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 27-03-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Piraino Chiara

COMUNE DI ROCCAVALDINA
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Conferma aliquote e datrazini d'imposta per l'anno 2019.

PARERE DEL REVISORE

Il sottoscritto Dott. Anania Livio Giuseppe, nella qualità di Revisore dei Conti;

Esaminata la proposta di delibera relativa all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

- Visto il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC (IMU-TARI-TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03 settembre 2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014, n. 17 del 19.06.2015, n.04 del 27.04.2016 e n. 2 del 27.03.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;
- Visto il regolamento di contabilità armonizzata;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il parere del responsabile dell'area interessata;

Esperita l'istruttoria di competenza;

ESPRIME

parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione.

Lì, 22/03/2019

Il REVISORE DEI CONTI
(Dott. Anania Livio Giuseppe)

Comune di Roccavaldina - Prot. n 0002205 del 22-03-2019 in arrivo